



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: *Se. H x 11*
Rag - APb2
il 03-10-2012

Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Iolanda Minniti)

Giurini h.

CITTÀ DI RAGUSA SETTORE XII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>28-09-2012</u> N. <u>1731</u>	Oggetto: sospensione per 6 6 (sei) della licenza taxi n° intestata a P. <u>R</u>
N. 175 Settore XII del 28.09.2012	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL.	CAP.	IMP. <u> / </u>
FUNZ.	SERV.	INTERV.

IL RAGIONIERE

L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di settembre, nell'ufficio del settore XII il Funzionario di P.O. titolare di funzioni dirigenziali vicarie Dott. Concetta Criscione, su proposta del funzionario capo-servizio Dott.ssa Lucenti Rosalba, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che a mezzo fax la Polizia Municipale di Roma Capitale ha inviato, in data 02 aprile u.s., il verbale di accertamento di violazione amministrativa n° 14440120491 con il quale contesta al sig. P. R. nato a Ragusa al tempo residente , nella qualità di trasgressore/conducente dell'autovettura Opel adibita al servizio taxi (licenza n° rilasciata dal comune di Ragusa) la violazione p. e p. dall'art. 86, c. 3, del D. Lgs. 285/92 in quanto il conducente del veicolo suddescritto «...non rispettava le norme in vigore previste dalla legge 21/92. Nella fattispecie veniva accertato che sostava all'interno degli stalli riservati ai taxi del comune di Roma, (...) stando in attesa e rispondendo alla colonnina taxi...»

Considerato che i fatti contestati costituiscono violazione oltre che di specifiche norme previste dal codice della strada anche dell'art. 2, c. 2, del *Regolamento comunale per la disciplina delle attività di autoservizio pubblico non di linea – noleggio con conducente di veicoli*, approvato con deliberazione del C.C. n° 43 del 2000 e successivamente modificato con deliberazione del C.C. n° 1/2010, in combinato disposto con l'art. 2, c. 1, della legge 21/92, il quale prevede che «il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avviene all'interno dell'area comunale»;

Ritenuto:

- che i fatti contestati dagli operatori della polizia municipale di Roma in quanto constatati da pubblici ufficiali nello svolgimento di un servizio d'istituto sono dotati di fede privilegiata nel senso che "fanno fede dei fatti accertati fino a querela di falso" (ex plurimis, nella giurisprudenza amministrativa, Tar Sicilia, Palermo, 09/03/2011 n° 421, Consiglio Stato , sez. V, 03 novembre 2010 , n. 7770; nella giurisprudenza civile: Cass, sez. II, 21/02/2011 n° 4219, Cass, sez. II, 15/04/2011 n° 8713, Cass., sez. un., 24/07/2009 n° 17355);
- che, ad ogni modo, in data 27 settembre 2012 il Comando di Polizia Municipale di Roma Capitale ha inviato via fax la nota prot. n. 48573 con cui conferma in ogni sua parte la illecitità amministrativa dei fatti accertati con verbale 14110120491, specificando, inoltre, «che quando il trasgressore ha risposto al telefono dalla postazione taxi, non ha dato informazioni al cliente ma bensì si è adoperato per raggiungerlo all'indirizzo di via F. Stilicone 203, così come richiesto dal cliente...», precisando ulteriormente «che l'operato degli agenti è scaturito da numerose segnalazioni inviate dai tassisti romani e che il sig. P. R. è giunto sul luogo di contestazione alle ore 10.40 circa»;

- che la suddescritte violazioni accertate devono essere considerate di particolare gravità atteso che l'interesse pubblico perseguito attraverso il rilascio di licenze è certamente quello di garantire il miglior svolgimento del servizio pubblico di autotrasporto non di linea con partenza dal Comune di Ragusa, Ente che ha rilasciato la licenza;

Dato atto:

- che con nota prot. n° 48824 del 1 giugno 2012, che qui si intende integralmente richiamata, avente ad oggetto "SOSPENSIONE DELLA LICENZA N° PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI (art. 12-18, *Regolamento comunale per la disciplina delle attività di autoservizio pubblico non di linea – noleggio con conducente di veicoli...*, approvato con deliberazione del C.C. n° 43 del 2000 e s.m.i.) è stato comunicato l'avviso di inizio procedimento", ritualmente notificato in pari data;
- che P. R. ha presentato, inoltre, una memoria, assunta al protocollo il giorno 8 giugno 2012 con il n° 51015 ; che dalla memoria depositata il predetto non disconosce di essersi trovato, alla data e all'ora dell'accertamento, a Roma con il veicolo adibito a servizio pubblico di piazza con licenza rilasciata dal comune di Ragusa, né disconosce di aver risposto ad una chiamata telefonica alla colonnina di pubblico servizio per taxi, evidenziando solo di aver risposto al telefono sostanzialmente per ragioni di cortesia ("...dare informazioni su come poter trovare un taxi ..(sic!); né sono di alcun pregio le eccezioni sollevate in ordine alla circostanza che la legge o il regolamento comunale non prevedono per i fatti contestati alcuna sanzione concretizzantesi nella sospensione; vero è il contrario, in quanto, oltre alle specifiche ipotesi di revoca (istituto in generale disciplinato dalla legge 241/90 e s.m.i.) il vigente *Regolamento comunale per la disciplina delle attività di autoservizio pubblico non di linea – noleggio con conducente di veicoli...*, approvato con deliberazione del C.C. n° 43 del 2000 e s.m.i espressamente prevede la possibilità della sospensione della licenza per gravi motivi; irrilevante e, poi, la circostanza che pende ricorso amministrativo ex art. 203 del codice della strada avverso il verbale di violazione amministrativa redatto dalla polizia municipale di Roma, atteso che, gli stessi fatti accertati (e, si ribadisce, non contestati dall'intimato) costituiscono un diverso oggetto di giudizio;

Visti il titolo rilasciato e gli atti prodromici al rilascio (bando e conseguente determinazione di approvazione della graduatoria: licenza n° , bando del 02/04/2010);

Atteso che l'amministrazione precedente ha un concreto e attuale interesse a che le norme del regolamento comunale siano rispettate e in particolare che siano osservate quelle concernenti le corrette modalità di svolgimento del servizio, evidenziando, peraltro, che, a mente dell'art. 2, c. 1,

della legge 21/92 «il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avviene all'interno dell'area comunale o comprensoriale»;

Dato atto, infine, della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, per la natura degli interessi pubblici tutelati e per la particolare complessità dell'istruttoria che ha richiesto, tra l'altro, l'acquisizione di documenti presso altra pubblica amministrazione non altrimenti rinvenibili, che il presente procedimento rientra tra quelli che devono essere definiti e conclusi nel termine massimo previsto dal vigente Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi;

Ritenuto, infine, in omaggio al principio di adeguatezza e proporzionalità dell'azione amministrativa, nonché al fine di consentire un eventuale contenzioso giudiziario cautelare senza che il titolo autorizzatorio sia stato ritirato, di dover stabilire un termine di esecutività del provvedimento non coincidente con la data di emissione e di ancorare detta esecutività al 35° giorno successivo alla notifica del provvedimento;

Tanto premesso e considerato

Visti gli artt. 97 della Costituzione e 1 della L. n. 241/90 recanti i principi generali di buon andamento, proporzionalità e adeguatezza dell'azione amministrativa;

Vista la legge 15.01.1992 n° 21;

Vista la L.R. 06.04.1996 n° 29;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina delle attività di autoservizio pubblico non di linea – noleggio con conducente di veicoli..., approvato con deliberazione del C.C. n° 43 del 2000 e s.m.i. e, in particolare, il combinato disposto di cui agli artt. 12, ult. c. e 18, lett. b, di detto regolamento, nella parte in cui prevede che il comune possa procedere alla sospensione del titolo autorizzatorio «in presenza di gravi motivi»;

Vista la legge n° 241/90 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 21-quater della predetta legge nella parte in cui consente un diverso termine di efficacia ed esecutività dell'atto se ciò sia stabilito dalla legge «o dal provvedimento medesimo»;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 2000, in ordine alle funzioni e responsabilità della dirigenza;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 64 del 30/10/1997 e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 53 e



65 del predetto regolamento in ordine, rispettivamente, alle competenze e attribuzioni dei dirigenti e alla forma e pubblicità delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

- La sospensione per mesi 6 (sei) della licenza n° rilasciata e intestata a P. R. nato a Ragusa i e residente a Ragusa, , p. II, a decorrere dal 35° giorno successivo alla notifica del presente provvedimento;
 - di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

INVITA

P R , a decorrere dal suddetto termine, a consegnare l' originale della licenza
precitata presso il Comando di Polizia Municipale di Ragusa, significando che lo svolgimento
dell'attività di taxi svolta oltre il termine suddetto con la licenza n° costituisce, ad ogni effetto,
esercizio abusivo, in difetto assoluto di autorizzazione, dell'attività, con ogni conseguenza di legge.

RFNDF NOTO

Il diritto di accesso agli atti, ai sensi della legge n° 241/90, comunque pertinenti al procedimento in argomento può essere esercitato presentando apposita istanza a: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, via M. Spadola, 56 – 97100 Ragusa, fax 0932/683112, e.mail: segreteria.pm@comune.ragusa.it.

AVVERTE

Avverso la presente determinazione l'interessato può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al presidente della regione siciliana entro 120 giorni dalla notifica.

Il funzionario titolare P.O. con funzioni dirigenziali vicarie, dott.ssa Concetta Rosalba Criscione

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti Settori: Ragioneria

Visto
Il Dirigente del I Settore Il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Funzionario di P.O. titolare di funzioni dirigenziali vicarie Dott.ssa Crijjione Concetta

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 04 OTT. 2012

[Signature]
IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal 04 OTT. 2012 al 11 OTT. 2012

Ragusa 12 OTT. 2012

IL MESSO COMUNALE
